



Ente Bilaterale Artigianato Pugliese

EBAP – Ente Bilaterale Artigianato Pugliese – Via Giuseppe Bozzi ,51 70121 BARI
Tel 080 5248440 – FAX 080 5242122 numero verde 800430999
e –mail ebapuglia@ebapuglia.it - sito internet www.ebapuglia.it

ACCORDO DI SOSPENSIONE

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI FISR PER SOSPENSIONI DI LAVORO PER CRISI CONGIUNTURALE (In vigore dal 1 Luglio 2010)

ART. 1

Il Fondo Sostegno al Reddito (FISR) interviene con una integrazione salariale pari al 20% nel limite massimo di 90 giorni di intervento (520 ore), così come disposto dall'art. 19 legge del 28.01.2009 ,n° 2 e successiva legge 9.04.2009, n°33, in concorso con la indennità di disoccupazione erogata dall'INPS , esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti di aziende Artigiane della Regione Puglia che siano in regola per l'anno corrente con i previsti versamenti delle quote di adesione ai fondi gestiti dall'EBAP (Ente Bilaterale Artigianato Pugliese, da liquidarsi a fronte di situazioni di difficoltà congiunturali che comportino forme di sospensione di lavoro previsto dagli Accordi Interconfederali del 21/07/1988, modificato in data 22-06-93 ed ulteriori integrazioni riconducibili :

- Crisi di mercati, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari aziendali complessivamente considerati.
- Mancanza di lavoro, di commesse o di ordini.
- Mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro.
- Contrazione di attività non dipendente da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro.
- Sospensione o contrazione dell'attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente.
- Eventi improvvisi e impreveduti quali: incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte. (evento forza maggiore).
- Ritardi pagamenti oltre 150 giorni in caso di appalti o forniture verso la Pubblica Amministrazione.

ART. 2

Le quote a carico del Fondo Sostegno al Reddito, considerata la loro funzione previdenziale/assistenziale in senso proprio o lato, sono da ritenersi comprese nelle fattispecie previste dal 2 comma art. 9 bis L. 1/6/91 n. 166.

ART. 3

Le imprese aderenti ai fondi gestiti dall'EBAP, per poter accedere alle prestazioni indicate a favore dei propri dipendenti per sospensione delle attività lavorative per le motivazioni riconducibili a quanto previsto nell'art.1 devono seguire le seguenti procedure operative:

1. Comunicare alla Unità Gestionale di Bacino (UGB) territorialmente competente, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data prevista, l'avvio della procedura di sospensione delle attività lavorative. Una copia della comunicazione e della eventuale convocazione delle OO.AA. e OO.SS., di cui al successivo punto 3, vanno inviate per conoscenza alla sede Regionale dell'EBAP.
2. La Comunicazione deve indicare, oltre ai dati aziendali, i motivi della richiesta della sospensione, il numero dei dipendenti interessati, la durata della sospensione, la data e se l'accordo sarà stipulato in sede aziendale o presso la sede della UGB territorialmente competente. In quest'ultimo caso la data sarà preventivamente concordata con la UGB.
In caso di Accordo Aziendale, qualora l'azienda richiedente non aderisca ad alcuna OO.AA. e/o in assenza del rappresentante sindacale aziendale dei lavoratori aderente alle OO.SS. costituenti l' E.B., la stessa è tenuta a procedere alla convocazione di tutte le OO.SS e OO.AA., costituenti l' E.B. L'Accordo, per essere valido, deve essere firmato almeno da una OO.SS. e da una OO. AA., di riferimento della Bilateralità Artigiana, sia che venga sottoscritto nella UGB territorialmente competente, sia che venga stipulato in sede aziendale.
3. L'accordo di sospensione va sottoscritto da tutti i lavoratori interessati, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dall'EBAP, scaricabile dal sito www.ebapuglia.it **MOD AS 2010**
4. L'accordo di sospensione deve essere redatto in duplice copia in originale di cui una inviata a cura dell'azienda, alla Sede EBAP regionale
5. Nel caso in cui l'Accordo di Sospensione non sia sottoscritto presso la UGB territorialmente competente, lo stesso dovrà essere sottoposto a cura dell'azienda entro 3 giorni e comunque prima dell'inizio della data prevista della sospensione alla ratifica della UGB, che provvede alla verifica delle procedure seguite.
6. In mancanza di convocazione ed apposizione del visto di conformità entro il termine di 5 giorni da parte della UGB territorialmente competente interviene per le verifiche previste con poteri di surroga direttamente l'ufficio di Presidenza dell'EBAP.

7. A seguito la verifica da parte della UGB o dell' Ente Bilaterale Regionale del rispetto delle procedure adottate per la definizione dell'accordo di sospensione , l' Azienda potrà attivare le procedure previste dalle Applicazioni *ON LINE* dell'INPS nella sezione "Dichiarazione di sospensione dei Lavoratori" e raccogliere , compilare ed inviare mensilmente il **MOD AS MENS** completo dei dati retributivi dei singoli dipendenti necessari, per la corretta liquidazione dell'intervento integrativo da parte dell'EBAP in concorso con quanto sarà erogato dall'INPS.
8. L'EBAP confermerà o meno il proprio intervento previsto al precedente punto 1 nei limiti delle disponibilità di bilancio indicata in apposita convenzione stipulata con la Direzione Regionale INPS seguendo le stesse procedure informatiche.
9. Fermo restando che l'onere, dal punto di vista finanziario, è a carico del Fondo Intercategoriale Sostegno al Reddito (FISR), lo stesso si avvarrà delle imprese per l'erogazione delle provvidenze che saranno obbligatoriamente inserite nella busta paga mensile del dipendente interessato dall'accordo di sospensione e documentate alla sede Regionale dell'EBAP, anche attraverso l'invio digitale e/o strumenti informatici .

